



Federazione Italiana Rugby

LA COMMISSIONE GIUDICANTE FEDERALE

DECISIONE N° 1 - 2013.2014

composta dai signori

Avv. Gianfranco Tobia

Avv. Andrea Caranci

Avv. Paolo Sabbatucci

Avv. Flaminia Longobardi

Avv. Andrea Vecchio Verderame

Presidente

Componente

Componente

Componente

Componente

riunita nella sede federale, Stadio Olimpico – Curva Nord – 00135 Roma, il giorno 30 luglio 2013 con l'assistenza della Sig.ra Daniela Peconi, segretario, ha esaminato il deferimento disposto dal Procuratore Federale a carico del Sig. Ermanno Palmerio - per la contestata violazione dell'art. 30.1, lett. f) del Regolamento di Giustizia, per avere in occasione della gara di Campionato di serie C del 17/3/2013, tra le società OLD PESCARA RUGBY ASD vs POL. ABRUZZO RUGBY ASD:

omesso di far sottoscrivere la lista gara della società OLD RUGBY PESCARA ASD al rispettivo dirigente accompagnatore;

omesso di verificare che il sig. Euplio Archidiacono avesse titolo per prendere parte alla gara ;

consentito che il sig. Euplio Archidiacono prendesse parte alla suddetta gara senza averne titolo;

consentito che in occasione della suddetta gara la società OLD PESCARA RUGBY ASD iscrivesse nella lista gara nr. 8 giocatori in panchina, anziché 7, contravvenendo alle disposizioni di cui alle Regole di gioco (Reg. 3.4 pag. 20 ed. 2013).

* * *

Il fatto oggetto di contestazione appare acclarato, anche alla luce della piena ammissione dell'arbitro circa i fatti oggetto di contestazione.

La Commissione Giudicante ritiene di dover accogliere solo parzialmente le richieste della Procura, rilevando come l'arbitro sia stato tratto in errore in conseguenza delle modalità di presentazione della lista (tardivamente redatta e consegnata incompleta in pendenza dell'inizio della gara), e sussistendo validi elementi per applicare al caso le attenuanti di cui all'art. 10 punto 2, in ragione della collaborazione prestata in sede istruttoria e nel dibattimento, della relativa rilevanza del fatto con riferimento allo svolgimento della gara ed al risultato finale della stessa.

P.Q.M.

in accoglimento del deferimento, commina al sig. Ermanno Palmerio la sanzione di mesi uno di interdizione.

Il Presidente della Commissione Giudicante Federale

Avv. Gianfranco Tobia

DEPOSITATA IN ROMA
IL 30/7/2013

Il Segretario
della Commissione Giudicante

Daniela Peconi

Stadio Olimpico - Foro Italico - 00135 ROMA

P.Iva 02151961006 - C.F. 97015510585

www.federugby.it